



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 19/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 marzo 2012, n. 58

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Impianto di lavorazione dei sottoprodotti di macellazione per la produzione di grassi fusi ad uso mangimistico, fertilizzanti e ammendanti ad uso agrotecnico, sito in agro di Trani (Bat) - Proponente: I.DA.PRO S.r.l.

L'anno 2012 addì 26 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente dell' Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibitonto, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 13655 del 28.10.2010 l'amministratore giudiziario della I.DA.PRO. S.r.l. con sede in Andria (Bat), al Viale Istria, 89, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., istanza di compatibilità ambientale per l'impianto di lavorazione degli scarti di macellazione per la produzione di grassi colati ad uso mangimistico e ammendanti organici ad uso agrotecnico, impianto di trasformazione S.O.A. di cat. 1 con annesso inceneritore di grassi fusi, impianto di rigenerazione oli esausti vegetali ed impianto di depurazione al servizio di tali impianti, sito in agro di Trani (Bat), alla S.P. Barletta-Corato c.da Barone o Lamamare;

Con la predetta istanza venivano depositati gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore in formato cartaceo e su supporto informatico, nonché copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art.24, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., effettuato sul Corriere del Mezzogiorno del 22.10.2010.

Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 16182 del 29.12.2010 riscontrava la nota sopra esplicitata e comunicava l'avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la procedura in argomento.

Con la stessa nota infine si richiedeva alla Provincia di Bat ed al Comune di Trani il parere di competenza ai sensi della normativa vigente;

- Con nota acquisita al prot. n. 7 del 03.01.2011 il proponente trasmetteva, ad integrazione della documentazione già depositata, una Relazione sulle emissioni in atmosfera.

- con nota prot. n. 5781 del 23.05.2011 il Servizio Ecologia rilevava che, a pag. 4 del S.I.A. depositato, il proponente affermava che: "...Preliminarmente all'avvio dell'attività lavorativa, l'azienda aveva presentato in data 27.07.2000, una istanza per la verifica della necessità di Valutazione di Impatto Ambientale, ed un successivo aggiornamento il 09.01.2001, ai sensi dell'art.10 del DPR 12.04.1006 e s.m.i., legge allora vigente in materia ambientale...che prevedeva il silenzio assenso da parte dell'Autorità competente, non espressasi sull'istanza presentata..."

Pertanto, al fine di consentire all' Ufficio scrivente una puntuale disamina dell'iter amministrativo e procedurale, invitava il proponente a produrre la documentazione così come citata, oltre a tutte le autorizzazioni in possesso relative all'esercizio dell'attività de quo;

- con nota acquisita al prot. n. 6470 del 15.06.1011 il proponente riscontrava la predetta richiesta e trasmetteva:

- istanza per le verifica della necessità di Valutazione di Impatto Ambientale del 27.07.2000;
- Aggiornamento successivo del 09.01.2001;
- Copie autorizzazioni;

? Nella seduta del 07.09.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ai fini di una corretta e puntuale valutazione, evidenziava la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa:

- planimetria generale quotata aggiornata con tutti i fabbricati, le attrezzature ed i sistemi di stoccaggio con l'indicazione e l'evidenziazione dei vari titoli abilitativi alla costruzione ed all'agibilità da allegare in copia;
- planimetria generale quotata con l'indicazione esatta del layout funzionale dell'intero stabilimento con evidenziati eventuali costruzioni poste in depressione, nastri dotati di carter, viabilità interna, ecc.
- planimetria generale con l'indicazione dei punti di allacciamento alle reti dei servizi a rete e/o dei sistemi di approvvigionamento/stoccaggio in situ;
- planimetria generale con l'indicazione, mediante colorazione ben diversificata, dei punti di raccolta (caditoie), di stoccaggio e di trattamento nonché delle relative reti dei fluidi presenti nel complesso industriale (acque meteoriche, reflui di lavorazione, acque di lavaggio, ecc.);
- ortofoto aggiornata ed in scala appropriata di lettura con l'indicazione dei diagrammi dei venti e delle ricadute al suolo delle emissioni per un raggio di almeno 2 Km. L'ortofoto dovrà altresì riportare le emergenze (ambientali, architettoniche ecc.) situate nell'ambito di esame ponendo particolare attenzione all'idrologia superficiale ed al sistema della lame;
- una relazione/dichiarazione a firma di tecnico abilitato sul sistema di trattamento delle acque e dei reflui con precise indicazioni sull'adeguatezza del sistema, sia in termini tecnici che di capacità, evidenziando eventuali miscele, compreso l'utilizzo di acqua;
- relazione/dichiarazione sull'adeguatezza della viabilità di accesso anche in relazione all'eventuale incremento di traffico, con planimetria della zona e con l'indicazione delle sezioni stradali e dei punti di interferenza con il traffico locale;
- relazione di dettaglio sul funzionamento del sistema di controllo OPTISPARC della BONO, che si vorrebbe eventualmente installare, con l'indicazione di quali controlli effettua per ogni singola attrezzatura e sulla effettiva possibilità di un collegamento diretto delle Autorità competenti, soprattutto in ordine ai periodi ed alle modalità di funzionamento del Distroterm;
- relazione costi/benefici riportante in un paragrafo specifico il bilancio energetico (gas, elettricità) ed idrico e l'incidenza dei relativi costi;
- relazione di riscontro tra D.Lgs 133/05 e le BAT di progetto;
- dettagliata relazione rispondente ai vari punti del D.L. 133/2005 che deve meglio far comprendere il rispetto della normativa stessa nelle varie fasi di processo;
- dettagliata relazione che espliciti le attività relative ai codici D1-D2-D3-D15, compresi i quantitativi e le varie attività di smaltimento anche in relazione al fabbisogno effettivo previsto nei Piani Regionali di

settore.

Considerato quanto sopra esplicitato, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 8738 del 16.09.2011 formalizzava al proponente la richiesta di integrazioni progettuali nei termini evidenziati dal Comitato Reg.le di V.I.A., fissando il termine di 15 gg. per la consegna degli stessi;

- con nota acquisita al prot. n. 9668 del 20.10.1011, in riscontro a tale richiesta, il proponente trasmetteva:

- All. 1: planimetria generale quotata aggiornata con tutti i fabbricati, le attrezzature ed i sistemi di stoccaggio con l'indicazione e l'evidenziazione dei vari titoli abilitativi alla costruzione ed all'agibilità -
- All. 2: planimetria generale del layout funzionale dello stabilimento
- All. 3: planimetria generale della viabilità
- All. 4: planimetria generale dei punti di allacciamento alle reti dei servizi a rete
- All. 5: planimetria generale dei punti e delle reti di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque
- All. 6: Ortofoto con l'indicazione dei diagrammi dei venti e delle ricadute al suolo delle emissioni per un raggio di almeno 2 km.;

- In esito a formale istanza prodotta dalla I.DA.PRO. S.r.l, acquisita agli atti prot. n. 10598 del 21.11.11, a seguito di convocazione prot. n. 10546 del 21.11.2011, si teneva in data 22 novembre 2011 la riunione finalizzata a fornire informazioni circa la volontà del proponente di apportare una variante al progetto iniziale sottoposto alla procedura di V.I.A.

Da detto incontro emergeva la volontà della società IDAPRO di stralciare dal progetto depositato la parte relativa all'incenerimento dei grassi fusi di categoria 1, nella prospettiva di utilizzo di tali grassi per la produzione di biodisel ad uso di diversi destinatari.

Detta soluzione avrebbe consentito di valutare l'impianto esistente e definire anche la procedura AIA pendente ormai da tempo e di regolarizzare la posizione dell'azienda sottoposta a sequestro preventivo 14 mesi fa.

Ciò considerato, si invitava la società proponente a formalizzare la richiesta formulata, perfezionandola opportunamente con una relazione ed una planimetria attestanti lo stralcio in argomento e quella parte d'intervento sulla quale permane l'interesse, dando evidenza della legittimità del costruito;

- con nota acquisita al prot. n. 10756 del 28.11.2011 l'amministratore unico della I.DA.PRO. S.r.l. dichiarava, come già espressamente manifestato nell'audizione di cui al punto precedente, di rinunciare alla realizzazione dell'inceneritore di grasso animale e del 2° Distroterm dei materiali di cat. 3.

Alla stessa nota allegava:

- Planimetria generale con indicazione dei certificati di agibilità di ogni costruzione;
- Copia dei permessi a costruire e D.I.A. degli opifici dello stabilimento;
- Planimetria generale dello stabilimento presentata in procedura di V.I.A.;
- Planimetria generale dello stabilimento in seguito alla rinuncia della realizzazione dell'inceneritore di grasso animale e del 2° distroterm dei materiali di cat. 3.

? Nella seduta del 10.01.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R. n. 10/2011, preso atto della documentazione agli atti, così si esprimeva:

Nella seduta del 07.09.2011 il Comitato VIA aveva espresso un primo parere con la richiesta di integrazioni. Successivamente all'invio delle integrazioni la Ditta istante ha chiesto ed ottenuto un'audizione per confrontarsi con il Comitato e meglio chiarire alcuni punti del progetto.

A seguito dell'audizione la I.DA.PRO S.r.l. ha ritenuto di rinunciare a parte dell'intervento stralciando dal progetto la realizzazione del termovalorizzatore di grasso animale, ubicato nella zona denominata "5" in planimetria, e del 2^a Distroterm dei materiali di 3^a cat., ubicato a ridosso del capannone ed indicato con la lettera "B" in planimetria.

Alla suddetta nota di rinuncia sono state allegare le planimetrie di progetto relative al layout prima e dopo il ridimensionamento dell'intervento.

Unitamente ai suddetti elaborati sono state trasmesse le copie dei permessi rilasciati dal Comune di Trani per la realizzazione dei fabbricati esistenti e riportati su una planimetria di sintesi.

Ai fini del parere, oltre al ridimensionamento del progetto, è utile ricordare, come già fatto nel primo parere, che si tratta di un impianto, già funzionante dal 2002, in grado di eseguire la trasformazione industriale dei sottoprodotti di origine animale (SOA) con successivo recupero ed utilizzo e/o commercializzazione di prodotti di grasso colato, farine di carne, farine di sangue, oli e grassi vegetali ed animali esausti e, di recente, anche produzione di fertilizzanti; l'azienda svolge altresì anche un servizio di smaltimento carcasse animali e materiali a rischio.

L' impianto a suo tempo fu realizzato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. N° 12/04/1996 e s.m.i., ove era previsto il silenzio assenso da parte della Amministrazione competente relativamente alla assoggettabilità a VIA.

Nel 2007 si è avviato il procedimento AIA attualmente in corso di svolgimento, ed a causa delle modifiche impiantistiche sostanziali subite dallo stabilimento, si è convenuto di assoggettare lo stesso impianto a VIA, ai sensi della vigente normativa.

Il committente ha previsto che l'impianto sia soggetto alla disciplina dei rifiuti, ed in particolare anche a quelli pericolosi in quanto si potrebbero trattare sottoprodotti con codici CER 18.02.02* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), oppure potrebbero essere trasportati direttamente nello stabilimento per la successiva trasformazione.

Il SIA è stato redatto con riferimento a: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all' allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e dell'allegato C lettera R1, della parte quarta del D Lgs n° 152 /2006.

In data successiva al SIA, è stato emanato il D Lgs n° 285 del 3/12/2010 che ha apportato sostanziali modifiche all'art. n° 185 del 152/06 sottraendo alla disciplina rifiuti tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i grassi di cat.1, a meno che gli stessi non siano destinati all'incenerimento o al conferimento in discarica in un impianto di produzione di biogas o presso impianti di compostaggio.

Pertanto alla luce della nuova normativa il committente, qualora decidesse di non avviare ad incenerimento i grassi di cat. 1, potrebbe gestirli come sottoprodotti e non come rifiuti.

Anche alla luce del mutato quadro normativo, l'ufficio Inquinamento e Grandi impianti della Regione Puglia, con Determina n° 4 e n° 8 del 2011 (entrambe pubblicate sul BURP Puglia n° 26 del 17/02/2011) ha rilasciato l'AIA all'opificio.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è localizzato all'interno di un insediamento produttivo nel Comune di Trani, interessa un'area di 56.000 mq., a cui si arriva percorrendo la strada Provinciale n° 168 Corato - Barletta, raggiungibile facilmente dalla SP Trani - Andria, alla quale si accede dalla SS 16 Bis oppure dall'autostrada A14.

L'area dello stabilimento è tipizzata come zona industriale per via di un accordo di programma stipulato con la Regione Puglia (L.R. 34/94 e 8/92) e risulta isolato e distante 6,5 Km dall'abitato di Trani ed è articolato in:

capannoni e macchinari oltre a due palazzine - uffici, un laboratorio di analisi microbiologiche e fisiche dei prodotti finiti ed in fase di lavorazioni, una zona filtro costituita da doppi bagni, doppie docce e spogliatoi, per consentire l'accesso dei lavoratori - dipendenti da una zona sporca ad una zona pulita e viceversa; altri due bagni al servizio dei dipendenti, due pesi, oltre ad altre strutture collaterali e vani tecnici.

L'impianto, dopo il ridimensionamento dell'intervento, esegue la trasformazione industriale dei sottoprodotti di origine animale (SOA) con successivo recupero ed utilizzo dei seguenti prodotti:

- Grasso colato
- Farine di carne

- Farina di sangue
- Oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Produzione di fertilizzanti.

Viene svolto anche un servizio di smaltimento carcasse animali e materiali a rischio.

A seguito delle integrazioni ed al ridimensionamento dell'intervento si rileva quanto segue:

1. Planimetria generale quotata aggiornata con tutti i fabbricati, le attrezzature ed i sistemi di stoccaggio con l'indicazione e l'evidenziazione dei vari titoli abilitativi alla costruzione ed all'agibilità da allegare in copia.

In relazione alla integrazione richiesta viene trasmesso un elaborato grafico dove vengono riportati i dati relativi ai titoli abilitativi ed alle agibilità degli edifici presenti sul lotto.

Sostanzialmente si confermare quanto riportato nello S.I.A. che colloca l'area nel perimetro dei territori costruiti con la conseguente decadenza dei vincoli del P. U. T. T. e, pertanto, non viene fornito un riferimento sulla coerenza del costruito con il P.U.G. e con l'accordo di programma.

Il Comune di Trani, nonostante dal P. U. G. emerga che l'area interessata viene riconosciuta come esistente ed in parte edificata seppure non appare inserita nei "territorio costruito", ha rilasciato negli anni permessi ed autorizzazioni che legittimano l'esistente.

Si precisa che le autorizzazioni comunali sembrano superare quanto previsto dal PUG alla tavola 7.2/a relativa alla tutela sovracomunale ATD - Sistema geomorfologico e idrografico per l'area annessa in cui ricade parte del complesso della I.DA.PRO.

2. Planimetria generale quotata con l'indicazione esatta del layout funzionale dell'intero stabilimento con evidenziati eventuali costruzioni poste in depressione, nastri dotati di carter, viabilità interna, ecc.

La planimetria allegata alle integrazioni indica con maggiore dettaglio, rispetto agli elaborati dello S.I.A., le lavorazioni ed i relativi flussi. Si riscontra che alcuni locali indicati come posti di depressione afferiscono in realtà a pensiline aperte su tre lati chiuse da teli rigidi.

Poiché tale circostanza potrebbe incidere notevolmente sui risultati delle analisi e delle relative misure di mitigazione per ciò che concerne le emissioni odorigine, si ritiene necessario un controllo diretto dell'ARPA e, pertanto, si prescrive un programma di monitoraggio con cadenza almeno semestrale.

3. Planimetria generale con l'indicazione, mediante colorazione ben diversificata, dei punti di raccolta (caditoie), di stoccaggio e di trattamento nonché delle relative reti dei fluidi presenti nel complesso industriale (acque meteoriche, reflui di lavorazione, acque di lavaggio, ecc.).

Le integrazioni ripropongono pedissequamente quanto già prodotto nello S. I. A. non aggiungendo dunque alcun approfondimento circa il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui delle lavorazioni. Per cui, permanendo alcune perplessità, si prescrive che:

- venga eliminato lo smaltimento in sub irrigazione in più punti dello stabilimento se non direttamente ed espressamente autorizzato e verificato (relazione geologica ecc.);
- venga evitata la miscelazione e/o diluizione di acque e reflui;
- vengano comunicate all'ARPA le caratteristiche, le quantità e la destinazione dei fanghi nonché la effettiva quantità del refluo in uscita dall'impianto di trattamento in considerazione del fatto che quest'ultimo è in funzione da tempo.

In considerazione dell'importanza delle matrici ambientali che potrebbero essere interessate e della ubicazione in area annessa del sistema geomorfologico ed idrografico si ritiene necessario un controllo diretto di ARPA e, pertanto si prescrive un programma di monitoraggio dell'impianto di trattamento con cadenza almeno semestrale.

4. Una relazione/dichiarazione a firma di tecnico abilitato sul sistema di trattamento delle acque e dei

reflui con precise indicazioni sull'adeguatezza del sistema, sia in termini tecnici che di capacità, evidenziando eventuali miscele, compreso l'utilizzo di acqua.

Vale quanto al punto precedente.

5. In relazione a possibili contatti fra gli operatori della struttura durante le fasi di lavorazione con sostanze pericolose e/ reflui di processo di lavorazione potenzialmente infette si prescrive la redazione di una VIS (Valutazione di Impatto Sanitario).

Tale elaborato dovrà essere prodotto entro 30 gg. dalla notifica del presente parere e trasmesso alla Regione Puglia - Comitato Reg.le di V.I.A. -, all' Ufficio Sanitario ed allo Spesal competenti per territorio, ciascuno per le valutazioni di merito.

? Pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A., alla luce delle autorizzazioni comunali rilasciate in tempi recenti, esprime parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento così come modificato, alle condizioni e con tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

- Successivamente al pronunciamento del Comitato Reg.le di V.I.A., il Servizio Ecologia fissava un incontro con la Provincia BAT ed il Comune di Trani al fine di condividere il proseguo dell'istruttoria a seguito delle modifiche progettuali proposte dalla I.DA.PRO S.r.l. durante l'iter istruttorio già avviato dal Servizio scrivente.

L'incontro fissato con nota prot. n. 1030 del 02.02.2012 per il giorno 07.02.2012, stante l'assenza di entrambe le sopra citate istituzioni, andava deserto.

In seguito la Provincia BAT, con nota acquisita al prot. n. 1144 del 10.02.2012, richiedeva maggiori dettagli in merito all'oggetto della predetta riunione.

Con nota prot. n. 2162 del 12.03.2012 il Servizio Ecologia forniva i chiarimenti richiesti.

In particolare si soffermava sulla necessità di rendere partecipi la Provincia BAT ed il Comune di Trani ad un approfondimento sulla circostanza che l'intervento, in recepimento alle modifiche apportate dal proponente, sarebbe passato, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., per competenza alla Provincia BAT.

La stessa portata della modifica all'impianto, tuttavia, è tale che possa essere validamente intesa come variante ad un intervento correttamente presentato alla Autorità Regionale che, nel frattempo, ha formalmente avviato il relativo procedimento amministrativo nell'ambito del quale il proponente ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa ed il Comitato Reg.le di V.I.A. ha espresso il proprio parere tecnico-consultivo.

In tal senso, al fine di non aggravare il procedimento, nel rispetto dei principi di efficacia ed economia procedimentale che governano l'azione amministrativa, il Servizio Ecologia intendeva dunque definire l'istruttoria del procedimento in discussione e pertanto invitava le già citate Amministrazioni a far conoscere le proprie valutazioni entro 05 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, appositamente trasmessa via fax.

Nella stessa nota veniva specificato che decorso inutilmente tale periodo, l'Ufficio regionale avrebbe provveduto alla chiusura della procedura in argomento essendo ormai ampiamente scaduti i termini per la conclusione di detto iter istruttorio.

Tutto ciò premesso, considerato che né alla scadenza del termine fissato né alla data del presente provvedimento, è pervenuto riscontro a quanto richiesto, il Servizio Ecologia procede alla conclusione dell'iter istruttorio di compatibilità ambientale concernente l'impianto di lavorazione degli scarti di macellazione per la produzione di grassi colati ad uso mangimistico e ammendanti organici ad uso agrotecnico, sito in agro di Trani (Bat), alla S.P. Barletta-Corato, così come modificato a seguito della rinuncia, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 10756 del 28.11.2011, in narrativa esplicitata,

alla realizzazione dell'inceneritore di grasso animale e del 2° Distroterm dei materiali di cat. 3 -,

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 10.01.2012, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto di lavorazione degli scarti di macellazione per la produzione di grassi colati ad uso mangimistico e ammendanti organici ad uso agrotecnico, sito in agro di Trani (Bat), alla S.P. Barletta-Corato, così come modificato a seguito della rinuncia, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 10756 del 28.11.2011, alla realizzazione dell'inceneritore di grasso animale e del 2° Distroterm dei materiali di cat. 3 -, presentata dall'amministratore unico della I.DA.PRO. S.r.l. con sede in Andria (Bat), al Viale Istria, 89;
- alla verifica di ottemperanza, vigilanza e controllo delle prescrizioni di cui a punti 2 - 3 e 4 del presente provvedimento provvederà l' Arpa Puglia;

- alla verifica di ottemperanza, vigilanza e controllo delle prescrizioni di cui al punto 4 del presente provvedimento provvederanno la Regione Puglia - Comitato Reg.le di Via - l' Ufficio Sanitario e lo Spesal competenti per territorio, ciascuno per quanto di competenza.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. Il Dirigente
dell'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia
Ing. C. Dibitonto Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafrica
